


MODELLO ORGANIZZATIVO "231"

Milano, novembre 2007



Schema concettuale del modello organizzativo



M.O. composto da elementi di controllo che basandosi sul Codice Etico della Società si focalizzano in modo crescente sulle situazioni a rischio-reato



Contenuti	Pagina
ASPETTI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	4
 Quadro normativo di riferimento Struttura del Modello Codice Etico Principi generali di controllo interno Linee di condotta 	5 7 8 12 15
SCHEMI DI CONTROLLO INTERNO	21
Processi StrumentaliProcessi OperativiAppendice: Reati societari e altri reati	23 40 43
ORGANISMO DI VIGILANZA	46
 Ruolo e composizione Requisiti professionali e personali Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca Riservatezza Compiti e poteri Flussi informativi Iniziativa di controllo 	47 48 48 49 49 50
OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDA	LE 52
SISTEMA DISCIPLINARE	55
DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE	59
ALLEGATO 1 I reati rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001	61
ALLEGATO 2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: criteri per la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio	89



Aspetti generali del Modello Organizzativo



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattasi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Concussione e Corruzione), a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. "Abusi di mercato"), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transnazionali" ed il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. A ciò si aggiunga che tra le fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis del Decreto legislativo 58/1998), non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Infine, in data 25 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla



previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificatamente previsti dal Decreto legislativo 231/2001.

In tale contesto Camfin S.p.A. (di seguito, la "Società") ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di *risk assessment* e *risk management*), al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001.

Si rileva comunque che i modelli organizzativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001 non costituiscono un "quid novi", poiché l'attività di impresa svolta in forma societaria dalla Società è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema (un modello), particolarmente rigoroso: si tratta di un assetto organizzativo ben formalizzato. Per la Società si è trattato, quindi, di effettuare un riscontro delle strutture organizzative interne già attive e operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del Decreto legislativo 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto in data 12 novembre 2007 all'adozione del presente Modello Organizzativo (di seguito il "Modello Organizzativo") apportando alcune modifiche ed integrazioni a quello originariamente approvato dallo stesso organo il 05 settembre 2003 – successivamente modificato in data 14 marzo 2007 – e al quale in pari data è stata data attuazione con la nomina dell'apposito Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione si è tuttavia riservato, a seguito di verifiche periodiche, anche sulla base delle proposte formulate dall'Organismo di Vigilanza, di procedere all'approvazione di ulteriori eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, (c) modifiche normative al Decreto legislativo 231/2001.



STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello Organizzativo della Società, elaborato anche sulla base delle "Linee Guida" di Confindustria, si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può descrivere sinteticamente come segue:

- Codice etico, in esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari.
- Sistema di controllo interno, è l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi (Business Unit, Funzioni Centrali, Società).
- **Linee di condotta**, introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001. Si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico.
- Schemi di controllo interno, sono stati elaborati per tutti i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali. Tali schemi presentano un'analoga struttura, che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e precisamente:
 - 1. la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
 - 2. la c.d. "tracciabilità" delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse;
 - 3. l'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.

Il Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.



Codice Etico



CODICE ETICO

ARTICOLO 1- PREMESSA

La Società informa la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell'impresa.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E VALORI

- L'obiettivo primario della Società è la creazione di valore per l'azionista. A questo scopo sono orientate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.
- La Società nel perseguire tale obiettivo si attiene imprescindibilmente ai seguenti principi di comportamento:
 - quale componente attiva e responsabile delle comunità in cui opera è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività e i principi etici comunemente accettati e sanciti negli standard internazionali nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà;
 - rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori e i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione;
 - pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;
 - assicura al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, pur nella salvaguardia della concorrenzialità delle rispettive imprese, una piena trasparenza sulla loro azione;
 - si impegna a promuovere una competizione leale, che considera funzionale al suo stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei clienti e degli stakeholders in genere;
 - persegue l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
 - tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
 - impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

ARTICOLO 3 - AZIONISTI

La Società si impegna a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti, evitando comportamenti preferenziali. I reciproci vantaggi derivanti dall'appartenenza a un gruppo di imprese vengono perseguiti nel rispetto delle normative applicabili e dell'interesse autonomo di ciascuna società alla creazione di



valore.

ARTICOLO 4 - CLIENTI

La Società fonda l'eccellenza dei prodotti e servizi offerti sull'attenzione alla clientela e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste. L'obiettivo perseguito è quello di garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze dei clienti, informando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione.

ARTICOLO 5 - COMUNITÀ

- La Società intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nella quale si trova a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.
- In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte verso i diversi stakeholders, la Società individua nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.
- La Società mantiene con le pubbliche Autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione ed alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.
- La Società considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona ed al miglioramento delle sue condizioni di vita.
- La Società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile.

ARTICOLO 6 - RISORSE UMANE

- La Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.
- La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

ARTICOLO 7 - AMBIENTE

- La Società crede in una crescita globale sostenibile nel comune interesse di tutti gli stakeholders, attuali e futuri. Le scelte di investimento e di business sono pertanto informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
- Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, la Società tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte, anche mediante l'adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione - laddove



operativamente ed economicamente proponibile - che consentano di ridurre, anche oltre i limiti di norma, l'impatto ambientale delle proprie attività.

ARTICOLO 8 - INFORMAZIONE

- La Società è consapevole dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per il mercato, gli investitori e la comunità in genere.
- Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business, la Società assume pertanto la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli stakeholders. In particolare, la Società comunica con il mercato e gli investitori nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

ARTICOLO 9 - RISPETTO DEL CODICE

- Al rispetto del presente Codice sono tenuti gli organi sociali, il management e i prestatori di lavoro della Società, nonché tutti i collaboratori esterni, quali consulenti, agenti, fornitori, ecc.
- La Società si impegna all'implementazione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volte ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, prevedendo - ove del caso - appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.



Principi Generali di Controllo Interno



PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è definito come il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative,
- affidabilità delle informazioni e del reporting economico/finanziario,
- conformità alle leggi e ai regolamenti,
- salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il Sistema di Controllo Interno si qualifica con principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi (Gruppo, Business Unit, Funzione, Società – nel seguito, indicati con "Unità Operativa").

Ambiente di controllo

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.
- Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per l'Unità Operativa può essere originata/attivata senza un'adeguata autorizzazione.
- I sistemi operativi¹ devono essere coerenti con le politiche di Gruppo ed il Codice Etico

In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e della "best practice" internazionale;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

Valutazione dei rischi

- Gli obiettivi dell'Unità Operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa.
- Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento.
- Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.

Procedure, organizzazione, processi, sistemi informativi, ecc.



 I processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.
- Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nell' Unità Operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

Informazioni e Comunicazione

- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.
- I Sistemi Informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.
- I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni dell'Unità Operativa, secondo il principio "need to know-need to do".

Monitoraggio

 Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il costante adeguamento.



Linee di condotta



LINEE DI CONDOTTA

Il presente documento vuole rappresentare le Linee di Condotta per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico della Società.

§.1 "AREA DEL FARE"

- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera.
- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società.
- I responsabili di funzione devono curare che:
 - per quanto ragionevolmente possibile, tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
 - sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.
- Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.
- I responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:
 - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
 - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione.
- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto "terzo" che agisca per conto della Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L'incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola² che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

² La clausola standard è redatta dalla funzione/direzione legale competente.



Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.

- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è individuato e selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Società ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.
- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società deve operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.
- Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:
 - attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
 - una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.
- I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:
 - legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
 - correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
 - corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc..
- Gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
- Gli Amministratori e loro collaboratori:
 - nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti similari devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;



- devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- presentare all'Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
- Possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- È fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza³ a titolo non esaustivo:
 - ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo⁴ e/o del Codice Etico e delle Linee di Condotta. Le segnalazioni devono essere fornite esclusivamente in forma non anonima.
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo 231/2001 con rischi di impatto aziendale.

§.2 "AREA DEL NON FARE"

- Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri paesi, è fatto divieto di:
 - promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.);
 - esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
 - promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
 - effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
 - promettere o fornire, anche tramite "terzi", lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o goduti da loro parenti, affini, amici, ecc.);
 - fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;

³ Istituito in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001

⁴ Attuato in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001



• favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Società tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano per conto di questa.

- Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:
 - esibire documenti/dati falsi od alterati;
 - sottrarre od omettere documenti veri;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
 - omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
 - tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
 - farsi rappresentare da consulenti o da soggetti "terzi" quando si possano creare conflitti d'interesse;
 - abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o della Società.
- In generale, è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dalla Società o da società controllate, collegate della medesima o sottoposte a comune controllo con la medesima.
- Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.
- Agli Amministratori è fatto divieto di:
 - restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
 - far acquistare o far sottoscrivere dalla Società azioni o quote sociali, emesse dalla Società o dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge;
 - formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.
- In generale è fatto divieto di:



- ostacolare le funzioni di controllo dei soci, della società di revisione, dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Audit di Gruppo preposto ai controlli interni;
- cagionare lesioni all'integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
- influenzare l'Assemblea dei soci, diffondere notizie false sulla Società.
- Agli Amministratori ai Sindaci e ai dipendenti è fatto divieto di:
 - acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari ivi compresi quelli emessi dalla Società, da sue controllate, da sue controllanti o da controllate di queste ultime –, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. n. 58/1998 le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari);
 - raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;
 - comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa.
- In generale è fatto inoltre divieto di diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifizi che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.
- I dipendenti e i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell'immagine della Società.
- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società.
- E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

§.3 SANZIONI

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o di contrattazione collettiva.



Schemi di Controllo Interno

PROCESSI STRUMENTALI PROCESSI OPERATIVI



PREMESSA

L'attività di *risk assessment* e *risk management* alla base della costruzione del Modello Organizzativo ha consentito di individuare 18 attività c.d. sensibili che, valutate in base alla loro rilevanza, hanno condotto all'identificazione di 1 processo c.d. "operativo" ad alto/medio rischio che istituzionalmente determina un contatto con la Pubblica Amministrazione ed è particolarmente connesso al *business* della Società.

Sono stati individuati peraltro anche 9 processi c.d. "strumentali", nel senso che, pur non comportando istituzionalmente contatti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero determinare comunque ipotesi di reato ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 (ad es.: finanza dispositiva; selezione ed assunzione del personale; gestione delle consulenze; gestione dell'omaggistica, ecc.).

Con riferimento ai reati societari e ad alcuni degli altri reati rilevanti ex Decreto legislativo 231/2001 si rimanda alla "Appendice: Reati societari e altri reati" agli schemi di controllo interno..

In ogni schema (sia per i processi operativi che per quelli strumentali) sono individuati:

- le attività di controllo, volte a contrastare le possibilità di reato descritte in premessa;
- le indicazioni comportamentali, per evitare il generarsi di situazioni ambientali "compatibili" con i reati ("cosa non fare");
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza per evidenziare le aree a rischio (red flag) e agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo.



Schemi di Controllo Interno PROCESSI STRUMENTALI

	Pagina	
Finanza dispositiva	24	
Selezione ed assunzione del personale	26	
Gestione omaggistica	28	
Spese di rappresentanza	30	
Consulenze e prestazioni professionali	31	
Sponsorizzazioni .	33	
Liberalità e no profit	35	
Acquisti di beni e servizi	37	
Accordi transattivi	39	



Schema di Controllo Interno: FINANZA DISPOSITIVA

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura delle unità operative della Società.

I flussi suddetti si articolano sostanzialmente in due macro-gruppi:

- flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti (ad es., acquisti di beni, servizi e licenze, oneri finanziari, fiscali e previdenziali, stipendi e salari);
- flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario (ad es., sottoscrizioni e aumenti di capitale sociale, finanziamenti a società del Gruppo, cessioni di credito, operazioni in valuta estera e sui derivati – swap, futures, ecc.-).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- pianificazione del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione – debitamente autorizzata – alla Funzione competente;
- predisposizione (da parte di quest'ultima) dei fondi monetari e/o finanziari necessari, alle date e presso gli sportelli bancari richiesti;
- richiesta di disposizione di pagamento;
- destinazione dell'importo conformemente alle indicazioni dell'interessato.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata** separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli** atti e dei **livelli autorizzativi** da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione,
 - effettuazione del pagamento,
 - controllo/riconciliazioni a consuntivo.
- Esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo.
- Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure/poteri, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi.
- Esistenza e diffusione di un sistema di poteri, procure e deleghe operative (e relativi specimen di firma) in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la richiesta.



- Effettuazione di periodica attività di riconciliazione, sia dei conti intercompany, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito.
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

Eventuali modalità non standard (relative sia a operazioni di natura ordinaria che straordinaria) devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti riconducibili a:

- individuazione del soggetto che può richiedere l'operazione;
- individuazione del soggetto che può autorizzare l'operazione;
- indicazione, a cura del richiedente, della motivazione;
- designazione (eventuale) della risorsa abilitata all'effettuazione / autorizzazione dell'operazione attraverso procura ad hoc.

3. INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La funzione Amministrazione e Controllo di Società deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

- Indicatore 1: elenco dei soggetti/società che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari (allegando i relativi poteri/procure e le deleghe operative);
- **Indicatore 2**: elenco dei flussi monetari e/o finanziari *non standard* realizzati nel periodo.



Schema di Controllo Interno: SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo di selezione e assunzione del personale è costituito da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica⁵. Il processo viene attivato per tutti i segmenti professionali di interesse (manager, neo-laureati, neo-diplomati, ecc.) e si articola, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

- acquisizione e gestione dei curricula-vitae;
- selezione;
- formulazione dell'offerta ed assunzione.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo** tra Risorse Umane⁶ e funzioni utilizzatrici delle risorse, nonché dell'esistenza di **momenti valutativi tracciabili**.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Nella fase "Acquisizione e gestione dei curricula-vitae", tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (ad es., società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.).
- Nella fase "Selezione", rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di valutazione delle candidature. In tale ambito:
 - prevedere distinte modalità di valutazione, attitudinale e "tecnica", del candidato;
 - assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti (la valutazione a cura della funzione "tecnica" deve essere sempre accompagnata da quella di Risorse Umane);
 - richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate.
- Nella fase "Formulazione dell'offerta e assunzione":
 - procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità;
 - in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l'esistenza della documentazione comprovante il corretto svolgimento delle fasi precedenti.

⁵ Il presente modello è da intendersi applicabile solo parzialmente nel caso di assunzioni che derivano da mobilità infragruppo, processi di acquisizione-fusione, accordi fra aziende, in quanto per tali situazioni non è previsto l'iter di selezione

⁶ Per "Risorse Umane" si intende la funzione della Società competente in materia.



3. INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La struttura Risorse Umane deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Indicatore 1: elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati;

Indicatore 2: consuntivo delle attività di formazione/informazione sul Modello Organizzativo svolte nel periodo con espressa indicazione delle attività rivolte alle aree a rischio.



Schema di Controllo Interno: GESTIONE OMAGGISTICA

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo di gestione omaggistica è costituito da tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi, che rientrano o meno nell'attività propria dell'impresa, a clienti, fornitori, forza vendita, lavoratori dipendenti e soggetti estranei all'impresa, con l'obiettivo di sviluppare l'attività commerciale aziendale, stimolando direttamente la domanda dei beni o servizi dell'impresa o promuovendola indirettamente.

Il processo di gestione omaggistica è sostanzialmente configurabile come un processo di acquisto e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi:

- pianificazione e comunicazione del fabbisogno;
- individuazione del fornitore e conseguente acquisizione;
- gestione dell'erogazione dei beni/servizi (diretta e tramite magazzino).

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo fra richiedente e acquirente** dell'omaggio e della **definizione di specifiche soglie di valore** per gli omaggi destinati a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Identificazione dei soggetti aziendali titolati a:
 - rilasciare omaggi (richiedente),
 - provvedere alla fornitura (acquirente).
- Esistenza di specifici range economici, con espressa indicazione dei valori entro i quali l'acquisto è da considerarsi modesto;
- Esistenza di un "catalogo" delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti, ecc.)⁷.
- Registrazione, presso il soggetto aziendale richiedente, degli omaggi consegnati a dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- Esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, acquisto e consegna).

3. INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni struttura deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Sono esclusi dai requisiti di controllo del presente documento i gadget aziendali, purché sempre di valore economico esiguo.



Indicatore 1: elenco degli omaggi di importo superiore al modico valore

effettuati nel periodo con espressa indicazione di quelli alla

Pubblica Amministrazione;

Indicatore 2: elenco degli omaggi gestiti in deroga ai principi standard, con

espressa indicazione di quelli alla Pubblica Amministrazione.



Schema di Controllo Interno: SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo concerne il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva della Società e dell'attività.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- sostenimento della spesa;
- autorizzazione al rimborso;
- rimborso.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **individuazione** dei soggetti abilitati (a sostenere e ad autorizzare le spese) e sulla tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Definizione delle categorie di spesa effettuabili.
- Identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese.
- Esistenza di specifici range economici, con espressa indicazione degli importi entro i quali la spesa è da considerarsi di modesto valore ;
- Esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate.
- Esistenza di registrazione, presso il soggetto aziendale abilitato, delle spese sostenute a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- Esistenza, presso il soggetto abilitato, dell'evidenza documentale relativa alle spese sostenute.

3. INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni struttura deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Indicatore 1: elenco delle spese di rappresentanza di importo superiore al modico valore sostenute nel periodo con espressa indicazione di quelle a favore della Pubblica Amministrazione;

Indicatore 2: elenco delle spese di rappresentanza gestite in deroga ai principi standard.



Schema di Controllo Interno: CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo riguarda l'assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali⁸ a soggetti terzi e pertanto si configura, pur nella specificità dell'oggetto contrattuale, come un processo d'acquisizione, articolato nelle seguenti fasi:

- definizione del budget e del Piano Annuale;
- emissione della Richiesta di Consulenza/Prestazione Professionale:
- scelta della fonte d'acquisto e formalizzazione del contratto;
- gestione operativa del contratto;
- rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della **formalizzata** separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli** atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della consulenza.
 - autorizzazione.
 - definizione contrattuale,
 - certificazione dell'esecuzione dei servizi (rilascio benestare),
 - effettuazione del pagamento.
- Esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti.
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); in assenza di tale attività selettiva evidenziazione formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato).
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati.
- Per consulenze svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare Camfin deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società⁹.

⁸ Per consulenze e prestazioni professionali si intendono le prestazioni ad alto contenuto specialistico rese da terzi per professionalità non presenti nel Gruppo ovvero ad integrazione delle professionalità esistenti.

⁹ I testi delle clausole contrattuali standard utilizzate dalla Società sono predisposti dalla direzione/funzione legale competente.



- Esistenza di livelli di approvazione per le richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso.
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure/poteri aziendali) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

3. INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La funzione Amministrazione e Controllo di Società deve comunicare, con periodicità definita:

Indicatore 1: piano annuale consulenze e relativi aggiornamenti periodici;

Indicatore 2: consuntivo attività di consulenza suddivise per fornitore.

Le funzioni utilizzatrici, in collaborazione con la funzione Acquisti e Amministrazione e Controllo, devono comunicare, con periodicità definita:

Indicatore 3: elenco delle attività di consulenza gestite in deroga ai principi standard.



Schema di Controllo Interno: SPONSORIZZAZIONI

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo concerne il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale;
- negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno;
- gestione operativa del contratto;
- rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **definizione di criteri per l'individuazione dei progetti** di sponsorizzazione e della **adeguata strutturazione contrattuale**.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - approvazione del Piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione,
 - stipula dei contratti,
 - pagamento degli impegni assunti.
- Definizione e formale diffusione di una policy di Gruppo per la realizzazione dei progetti di sponsorizzazione (criteri di individuazione degli ambiti –sociale, culturale, sportivo, ecc., delle caratteristiche dell'iniziativa e dei requisiti dei partner).
- Definizione di un Piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione e relativa previsione di impegno economico (budget).
- Approvazione del suddetto Piano Annuale, e relative variazioni, a cura del Vertice Aziendale competente.
- Utilizzo di idonei strumenti contrattuali, adeguatamente formalizzati, sulla base di standard redatti dalla funzione Legale o di testi da questa approvati.
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure/poteri aziendali) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni struttura deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:



piano annuale dei progetti di sponsorizzazione e relativi aggiornamenti di periodo. Indicatore 1:

report periodico dei progetti di sponsorizzazione realizzati. Indicatore 2:



Schema di Controllo Interno: LIBERALITA' E NO PROFIT

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo riguarda l'effettuazione di donazioni e/o elargizioni a favore di soggetti terzi (organismi ed enti no profit), l'assunzione di iniziative di carattere umanitario e culturale, sociale e sportivo, quali interventi concreti per creare un valore aggiunto agli azionisti e agli stakeholder anche in termini etici, civili e morali. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Individuazione delle possibili iniziative per promozione interna o su richieste esterne:
- Selezione e scelta delle iniziative tramite istruzione delle relative pratiche;
- Conferimento del contributo o gestione dell'iniziativa di carattere umanitario;
- Reportistica sull'attività svolta.

2. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della definizione di criteri per l'individuazione delle iniziative e della adeguata valutazione dell'utilizzo delle donazioni/erogazioni o dell'esito delle iniziative.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - approvazione del Piano Annuale delle iniziative di liberalità e no profit,
 - conferimento delle donazioni/erogazioni e/o gestione delle iniziative no profit.
 - pagamento degli impegni assunti.
- Esistenza di criteri per l'individuazione degli ambiti di intervento e per la definizione delle caratteristiche delle organizzazioni beneficiarie;
- Definizione di un Piano Annuale dei Progetti di liberalità e no profit e relativa previsione di impegno economico (budget);
- Approvazione del suddetto Piano annuale dei Progetti di liberalità e no profit e delle possibili successive variazioni, a cura del Vertice Aziendale competente;
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure/poteri aziendali) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Responsabili delle Funzioni interessate devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:



Indicatore 1: piano annuale delle iniziative di liberalità e no profit e relativi

aggiornamenti di periodo.

Indicatore 2: report periodico delle iniziative di liberalità e no profit

realizzate.



Schema di Controllo Interno: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo di acquisizione di beni e servizi si articola nelle seguenti fasi:

- pianificazione fabbisogni e budget e definizione del Programma d'Acquisto;
- emissione della Richiesta di Acquisto;
- scelta della fonte d'acquisto e formalizzazione contrattuale;
- gestione operativa del contratto/ordine (esecuzione prestazioni/consegna beni);
- rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli atti**, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e della **valutazione** complessiva delle forniture.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della fornitura,
 - effettuazione dell'acquisto,
 - certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni (rilascio benestare),
 - effettuazione del pagamento.
- Esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (Qualificazione e inserimento in un Albo Fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (Qualità Entrante) e valutazione complessiva dei fornitori (Vendor Rating).
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili).
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati.
- Esistenza di livelli di approvazione per le richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione.
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.



 Verifica, con riferimento agli acquisti intercompany, che la fornitura di beni o di servizi sia avvenuta a condizioni di mercato;

3. INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni struttura acquirente deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Indicatore 1: elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti (a titolo esemplificativo acquisti fatti da fornitori non qualificati o con punteggio di qualificazione/omologazione insufficiente, acquisti svolti in mancanza di attività selettiva e comparativa tra i fornitori, acquisti svolti dalle funzioni utenti in mancanza di una delega formalizzata per lo svolgimento dell'attività di acquisto ecc.).



Schema di Controllo Interno: ACCORDI TRANSATTIVI

1. DESCRIZIONE PROCESSO

Il processo concerne tutte le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi; tali attività sono finalizzate, in particolare, a consentire di accordarsi con terzi, mediante reciproche concessioni, evitando di instaurare un procedimento giudiziario.

Le controversie possono derivare sia da un rapporto contrattuale, sia da responsabilità pre-contrattuali ed extracontrattuali (ad es. insorgere della lite a seguito di danni provocati da terzi alla Società e viceversa).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia;
- esame dell'esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo** fra le fasi chiave del processo e della **tracciabilità delle fasi** a garanzia delle scelte effettuate alla base dell'accordo transattivo.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di chiare responsabilità nella gestione operativa del processo aziendale, che si concluderà nell'accordo transattivo e nella gestione della trattativa e formalizzazione dell'accordo transattivo.
- Esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, gestione, formalizzazione ed esecuzione dell'accordo).
- Esistenza ed applicazione di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di procure/poteri aziendali per la stipulazione ed esecuzione degli accordi transattivi.

3. INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni struttura responsabile della gestione delle trattative deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Indicatore 1: elenco delle trattative in corso, con specifica evidenza di quelle gestite in deroga;

Indicatore 2: elenco delle transazioni concluse, con specifica evidenza di quelle gestite in deroga.



Schemi di Controllo Interno PROCESSI OPERATIVI

Pa	ag	ir	าล
	_	,	_

Rapporti con istituzioni ed authority

41



Schema di Controllo Interno: RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED AUTHORITY

1. DESCRIZIONE PROCESSO

I processi relativi alla gestione dei rapporti con Istituzioni e Authority si riferiscono a:

- rilascio di autorizzazioni e obblighi di notifica/informativa nei confronti di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza (ad es., Privacy, Consob);
- rappresentazione della posizione della Società presso Governo, Parlamento, Enti Pubblici e Amministrazioni centrali e locali.

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- istruttoria interna e predisposizione documentale;
- presentazione della richiesta di provvedimento o trasmissione degli atti o rappresentazione della posizione della Società;
- gestione del rapporto in costanza d'autorizzazione, compreso verifiche ed ispezioni ed eventuale contenzioso.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata** separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e della **tracciabilità degli** atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - predisposizione di dati/informazioni/documenti da fornire ai soggetti pubblici,
 - presentazione di dati/informazioni/documenti alla Pubblica Amministrazione.
- Esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.
- Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società¹⁰.
- Rendicontazione dei rapporti formali con rappresentanti della Pubblica Amministazione e tracciabilità degli atti e delle fonti documentali che ne stanno alla base.

I testi delle clausole contrattuali standard utilizzate dalla Società sono predisposti dalla direzione/funzione legale competente.



3. INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:

Istruttoria interna e presentazione

- in sede di incontri informali con Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni, volti alla definizione e rappresentazione della posizione della Società, possano essere utilizzati per indurre a favorire indebitamente gli interessi della Società, in particolare anche mediante la fornitura di dati/informazioni non veritieri:
- nel corso della fase istruttoria promossa da Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni a fronte di domande e istanze per il conseguimento di puntuali autorizzazioni/licenze, possano essere mirati al superamento di vincoli o criticità ai fini del rilascio delle stesse;
- in sede di predisposizione di delibere o di atti normativo/regolamentari in genere, possano essere finalizzati ad agevolare indebitamente gli interessi della Società;

Gestione del rapporto

- nell'esercizio delle attività oggetto delle autorizzazioni/licenze, possano essere finalizzati ad evitare, anche in parte, l'osservanza degli adempimenti di legge/amministrativi o, comunque, a poter disporre di indebiti privilegi;
- in sede di adempimenti conseguenti agli obblighi di legge/normativi e di attività di gestione in genere, possano essere diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione dati/informazioni non corretti, con la finalità di perseguire "posizioni privilegiate" nell'interesse della Società o di eludere obblighi di legge/normativi;
- in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni, possano essere finalizzati a influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere di tali Organismi;

4. INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni struttura coinvolta nella gestione dei rapporti con Istituzioni e Authority deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

Indicatore 1: elenco delle richieste per licenze, autorizzazioni, concessioni

ecc.:

Indicatore 2: elenco dei relativi provvedimenti ottenuti.



Appendice

REATI SOCIETARI ED ALTRI REATI

Il Modello Organizzativo non prevede, per le ragioni di seguito esposte, schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001, in quanto tali reati si configurano quali:

- a) Reati non rilevanti, in considerazione di attività e finalità statutarie. In tale tipologia di reati sono presenti: i "Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo" e, qualora presentino il carattere di transnazionalità, come definito a pag. 84 del presente Modello Organizzativo, i reati di associazione di tipo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il reato di traffico di migranti;
- b) Reati i cui rischi, come evidenziato dall'attività di risk assessment, sono sostanzialmente coperti dall'esistente strumentazione di controllo prevista dalla disciplina di Corporate Governance della Società e del Gruppo Camfin (di seguito il "Gruppo"), caratterizzata, oltre che dal Codice Etico e dalle Linee di Condotta, anche dalla seguente normativa interna:
- i principi contabili di Gruppo,
- il piano dei conti di Gruppo,
- istruzioni e norme operative di dettaglio in materia di redazione del bilancio e regolamentazione dei principali processi aziendali,
- i Principi di Comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate,
- la Procedura per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 150 comma primo del Decreto legislativo 58/1998 (c.d. Normativa "Draghi"),
- la Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate,
- la Procedura per la gestione degli strumenti finanziari.

In tale tipologia di reati figurano i "Reati Societari" (art. 25-ter Decreto legislativo 231/2001) e quelli relativi agli "Abusi di mercato" (art. 25-sexies Decreto legislativo 231/2001).

- c) <u>Reati la cui rilevanza è, di per sé, marginale</u>, e comunque coperti in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e nei Principi Generali del Controllo Interno. In tale tipologia di reati rientrano:
- i "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 25-quater Decreto legislativo 231/2001), nonché il delitto di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 25-quater.1 Decreto legislativo 231/2001);
- i "Delitti contro la personalità individuale" (art. 25-quinquies Decreto legislativo 231/2001);



- qualora presentino il carattere di transnazionalità, come definito a pag. 84 del presente Modello Organizzativo, il reato di Associazione per delinquere, i reati di Riciclaggio e di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed, infine, il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e quello di Favoreggiamento Personale.
- d) <u>Nuovi reati rilevanti</u>, introdotti dalla legge del 3 agosto 2007 n. 123, per i quali la Società sta valutando, attraverso ulteriori specifiche attività di risk analysis, l'eventuale introduzione nell'ambito del proprio Modello Organizzativo di appositi schemi di controllo interno in aggiunta o complementari al sistema già implementato a presidio della gestione e controllo della sicurezza e salute dei lavoratori.

Tra i nuovi reati rilevanti ai sensi del novellato Decreto legislativo 231/2001 (articolo 25-septies) rientrano i delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice penale (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

È da ritenersi che la previsione di tali reati sia già insita, in termini generali, nelle Linee di Condotta e nel Codice Etico, e nel rispetto da parte della Società di tutto quanto prescritto dalla vigente normativa, nonché infine nell'adozione in ambito aziendale di numerosi ulteriori strumenti informativi e formativi rivolti alle varie categorie di soggetti esposti a rischi.

Le modalità di gestione e controllo delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro (compresi i cantieri temporanei e mobili), sono sviluppate a partire dal Codice Etico e dalle Linee di Condotta, attraverso le seguenti attività:

- 1. analisi dei requisiti di Legge e monitoraggio continuo sulla evoluzione della normativa in materia;
- 2. individuazione formale:
 - dei soggetti delegati in materia di sicurezza;
 - dei Coordinatori per la progettazione e per la esecuzione dei lavori (ex D.Lgs. 494/96);
 - dei Responsabili e degli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione;
 - dei Medici Competenti;
 - dei soggetti incaricati delle attività di Primo Soccorso e di Emergenza;
 - dei soggetti incaricati quali Responsabili del controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti Amianto:
- 3. elaborazione di procedure di Settore e di Unità Operativa (a titolo di esempio non esaustivo, Analisi degli infortuni e reporting, Individuazione e valutazione dei rischi associati alle mansioni ed ai mezzi di lavoro, Sorveglianza e misurazione, ecc.):
- 4. effettuazione della Valutazione dei Rischi (aggiornata secondo i requisiti di Legge) ed elaborazione conseguente del:
 - programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



- Piani di Sicurezza e di Coordinamento;
- programma di informazione, formazione e addestramento;
- 5. riunioni periodiche con gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);
- 6. ispezioni interne finalizzate a verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adotatte in applicazione del D.Lgs. 626/1994 (sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro) e del D.Lgs. 494/1996 (sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche e/o integrazioni.



Organismo di Vigilanza



ORGANISMO DI VIGILANZA

Ruolo e composizione

L'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un organismo di vigilanza interno all'ente (di seguito anche "OdV"), cui è assegnato specificamente il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento".

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

• Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'ente e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione.

• Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni ed alle complessità delle attività svolte dalla Società, l'Organismo di Vigilanza assume la veste di organo collegiale, composto da:

 un Amministratore indipendente, anche membro del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, che ha conoscenze ed esperienze maturate in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione e del predetto Comitato;



- un componente della Direzione Internal Audit di Pirelli & C. S.p.A. che può assicurare una penetrante visibilità sui sistemi di controllo presenti nelle diverse realtà aziendali:
- un componente del Collegio Sindacale, anche in considerazione della responsabilità diretta dell'ente derivante dalla commissione dei reati societari, secondo l'estensione a tali fattispecie stabilita dall'art. 25-ter Decreto legislativo 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Requisiti professionali e personali

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero fra soggetti che abbiano ricoperto ruoli direttivi presso imprese, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, o abbiano svolto o svolgano attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

E' altresì necessario garantire che i componenti dell'Organismo di Vigilanza abbiano, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, dichiarandolo all'atto di accettazione della nomina.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio. All'atto della nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; i componenti dell'Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere stati condannati ovvero non aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seg. c.p.p. e neppure indagati o imputati in procedimenti penali per reati non colposi, ovvero soggetti a procedimenti per illeciti amministrativi in materia di illeciti societari, bancari o finanziari.

Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo che precede, ovvero il cambio o la perdita del ruolo in funzione del quale è stato individuato quale membro dell'OdV, comporta la decadenza dalla medesima



carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti. In caso di rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla sua sostituzione.

E' fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV ovvero al membro più anziano dello stesso di comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Riservatezza

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo. Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri", e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al Decreto legislativo 196/2003 ("Codice Privacy").

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Compiti e poteri

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal Decreto legislativo 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- 2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- 3. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o



delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, (c) modifiche legislative al Decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell'ente;

- 4. a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato o, nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o Consiglieri di Amministrazione della Società;
- 5. predisporre una relazione informativa, su base almeno semestrale, per il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
- 6. trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti al Collegio Sindacale.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- è autorizzato il libero accesso dell'Organismo di Vigilanza presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto legislativo 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale (in particolare, Direzione Internal Audit di Pirelli & C. S.p.A.), ovvero di consulenti esterni perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta, identificati dall'Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni;
- è attribuita all'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

Flussi informativi

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del Decreto legislativo 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

E' previsto un sistema di *reporting*, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisca i *red flag* dai quali possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'OdV su eventuali situazioni anomale e/o di reato.

A tale fine, gli "Schemi di Controllo Interno" per i Processi Operativi e Strumentali, prevedono, come componente integrante, l'attivazione di specifici flussi informativi



verso l'OdV. Il numero e il tipo di informazioni possono variare nel tempo in seguito a:

- inadeguatezza e/o incompletezza delle informazioni a fornire indicazioni utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo;
- rilevanti cambiamenti dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
- modifiche normative al Decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell'ente.

Deve essere inoltre portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza la struttura della Società (composizione del Consiglio di Amministrazione, organigramma aziendale, ecc.).

E' compito della Società informare l'Organismo di Vigilanza in caso di eventuali variazioni.

Sono inoltre definiti i seguenti ruoli e responsabilità:

- Referente Interno il quale garantisce che tutte le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza siano trasmesse nei tempi e modi previsti e supporta l'Organismo di Vigilanza per tutte le analisi e gli approfondimenti richiesti; definisce ed aggiorna, insieme alla direzione/funzione competente, le "Schede di Segnalazione"; garantisce che le informazioni inviate all'Organismo di Vigilanza siano archiviate e siano recuperabili nel tempo;
- Responsabili invio dati i quali coordinano l'attività di raccolta dei dati, certificano la loro completezza, coerenza e veridicità, inviandoli entro le date di *cut off*.

Le informazioni relative ai flussi aziendali inviate all'Organismo di Vigilanza devono essere archiviate in forma elettronica e recuperabili nel tempo dal Referente Interno e dai membri dell'OdV.

Iniziativa di controllo

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi eventualmente anche della Direzione Internal Audit di Pirelli & C. S.p.A. ovvero di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di *audit* sulle realtà della Società e di Gruppo, laddove coinvolte, con le seguenti modalità:

- con interventi "a piano", nei quali le attività di controllo relative all'efficacia del Modello Organizzativo sono parte integrante di un piano di lavoro più ampio; in questo tale attività viene specificatamente considerata e adeguatamente valorizzata, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, in sede di risk assessment per la definizione del Piano Annuale di Audit;
- con interventi mirati (spot) in caso di:
 - specifica richiesta formulata da parte degli altri organi di controllo della Società e del Gruppo;
 - in caso di *red flag* derivanti dal flusso informativo correntemente operante nell'ambito del Modello Organizzativo.



Operazioni promanate direttamente dal Vertice Aziendale



OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE

Ambito di riferimento

Il Decreto legislativo 231/2001 non ha modificato il sistema normativo che disciplina l'amministrazione ed il governo delle società, sicché l'autonomia decisionale dei soggetti posti al Vertice Aziendale è sostanziale ed indefettibile espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria. Tali soggetti sono identificabili nel Presidente del Consiglio di Amministrazione e ove nominati nel Vice Presidente e nell'Amministratore Delegato nonché negli altri dirigenti con responsabilità strategica quali individuati dal Consiglio di Amministrazione (c.d. key managers).

I soggetti posti al Vertice Aziendale in via ordinaria decidono operazioni che seguono i normali criteri previsti dal Modello Organizzativo, che gli stessi conoscono e condividono. Pur tuttavia tali soggetti sono talvolta necessitati – nell'interesse della Società – ad avviare operazioni che seguono un iter procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello Organizzativo, a causa di situazioni di eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione.

A quest'ultima tipologia di operazione si rivolge il presente Schema di Controllo Interno.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della tracciabilità degli atti e del flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- Tracciabilità dell'operazione in termini di documentazione e supporti informativi atti a consentire la "ricostruibilità" a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa.
 Speciale riguardo deve assumere l'esplicazione, ancorché in forma sintetica (ma non generica), delle ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta operativa. Non necessariamente devono essere esplicitate le ragioni della decisione, ma le caratteristiche (ad es., riservatezza ed urgenza) che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato.
- Specifica informativa, da parte dello stesso soggetto di vertice che ha attivato l'operazione "in deroga", verso l'Organismo di Vigilanza affinché possa attuare i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività; l'assenza di operazioni in deroga nel periodo di riferimento dovrà comunque essere oggetto di specifica informativa all'Organismo di Vigilanza da parte del soggetto di vertice.



Si sottolinea, inoltre, che un ulteriore elemento di rafforzo del sistema deriva dalla "cattura" delle operazioni "dei soggetti di vertice" anche attraverso i flussi informativi riguardanti le operazioni "in deroga", previsti dai singoli Schemi di Controllo Interno sui Processi Strumentali. Tali flussi contemplano, infatti, l'invio degli estremi delle operazioni "in deroga" (a prescindere dalle origini delle stesse) all'Organismo di Vigilanza a cura dei Responsabili delle Funzioni materialmente esecutrici.



Sistema disciplinare



SISTEMA DISCIPLINARE

Premessa

L'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001- nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa - ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente della "esimente" prevista dalla citata disposizione di legge.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

II sistema disciplinare - LAVORATORI DIPENDENTI

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal presente Modello Organizzativo, in applicazione del Decreto legislativo 231/2001, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione.

QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo, e a queste sono riconducibili le sanzioni previste per il personale dipendente dalle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, come di seguito riportato.

Il Modello Organizzativo, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, essere esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.



Infrazioni

- Inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nei "Principi Generali di Controllo Interno" con riferimento all'Ambiente di Controllo;
- Inosservanza delle prescrizioni individuate nei "Principi Generali di Controllo Interno" con riferimento alla Valutazione dei rischi, Attività di controllo, Informazione e comunicazione e Monitoraggio;
- Inosservanza dei comportamenti prescritti nel Codice Etico e nelle Linee di condotta;
- Inosservanza degli elementi specifici di controllo previsti negli Schemi di Controllo Interno per negligenza e senza l'esposizione della Società ad una situazione oggettiva di pericolo;
- Omissione di comunicazione dovuta all'Organismo di Vigilanza come indicata negli Schemi di Controllo Interno;
- Comportamenti a rischio (così come elencati negli Schemi di Controllo Interno dei Processi Operativi e Strumentali) tenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Comportamento a rischio (così come elencati negli Schemi di Controllo Interno dei Processi Operativi e Strumentali) che si è in concreto tradotto in un atto che espone la Società anche a una situazione oggettiva di pericolo;
- Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato previsto dal Decreto legislativo 231/2001;
- Ogni altro e diverso comportamento tale da determinare potenzialmente l'imputazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto legislativo 231/2001:
- Comportamento che ha determinato l'applicazione delle misure previste dal Decreto legislativo 231/2001;
- Inosservanza degli strumenti e presidi specifici di controllo previsti nell'Appendice di cui agli Schemi di Controllo Interno e contenuti nella vigente normativa, anche di carattere aziendale, vigente.

<u>Lavoratori dipendenti non Dirigenti</u> (Sanzioni ex art. 217 CCNL "Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi", o corrispondenti norme di diversa contrattazione collettiva nazionale, ove applicata).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 185 CCNL;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.



DIRIGENTI

Per i dirigenti, valgono le vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, fermo restando che, per le infrazioni di maggiori gravità, così come individuate dal presente sistema disciplinare, la società potrà addivenire al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

* * * * *

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalle Risorse Umane.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti discliplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Risorse Umane. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello Organizzativo, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello Organizzativo senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del Modello Organizzativo.

II sistema disciplinare – GLI AMMINISTRATORI

In caso di comportamenti di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

II sistema disciplinare – I SINDACI

In caso di comportamenti di uno o più membri del Collegio Sindacale in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.



Divulgazione del Modello Organizzativo e formazione



DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE

La comunicazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico. Le Risorse Umane garantiscono, in stretta collaborazione e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta adottati dalla Società sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi operativi considerati sensibili e rilevanti.

Comunicazione

Al momento dell'assunzione le Risorse Umane promuovono la conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico; in particolare ai neo assunti viene consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al Decreto legislativo 231/2001 nell'ambito della Società e del Gruppo.

E' inoltre previsto l'accesso diretto dalla intranet aziendale ad una sezione appositamente dedicata dove è disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di Decreto legislativo 231/2001.

Le Risorse Umane curano e promuovono adeguate iniziative di diffusione in caso di revisione del Modello Organizzativo.

Formazione

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto legislativo 231/2001, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e principi su cui si basa il Modello Organizzativo e il relativo Codice Etico fra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

L'attività di formazione, eventualmente anche tramite corsi *on line*, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

Per i soggetti maggiormente coinvolti nelle attività considerate sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001, la Società organizza corsi di formazione ad hoc in aula.

I corsi di formazione vengono resi disponibili in formato elettronico dalle Risorse Umane sulla intranet aziendale.

La partecipazione ai corsi di formazione ha carattere obbligatorio.



Allegato 1:

I reati rilevanti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001



I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

A) I reati in danno della Pubblica Amministrazione

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito della Società sono considerate funzioni a rischio reato tutte le aree aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento della loro attività, nonché quelle funzioni che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati rilevanti ex Decreto legislativo 231/2001 (ad esempio tramite la gestione di strumenti finanziari o mezzi alternativi).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318- 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- o per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto,
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo.
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione,
- o per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.,
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore del Gruppo,
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore del Gruppo.



Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso una delle seguenti modalità strumentali (processi analizzati nel capitolo «Processi "strumentali"»):

- o costituzione di fondi finanziari –sia in Italia che all'estero- destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione (processo di finanza dispositiva),
- selezione e assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere i favori,
- omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- o incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori,
- o sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione),
- o ricorso ad agenti e mediatori privi di adeguati livelli di capacità, onestà e integrità morale, che operino in rappresentanza del Gruppo concedendo una retribuzione o qualsiasi altra utilità a dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse del Gruppo (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio") si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.



<u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

E' opportuno ricordare che i reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

- 1. membri delle istituzioni comunitarie;
- 2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
- 3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
- 4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
- 5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
- 6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex *lege* (v. art. 322-bis, co. 3, c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l'abuso della qualità e dei poteri dell'incaricato di pubblico servizio (quando la società agisce



quale stazione appaltante), per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad es., servizi) a società del Gruppo.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n.1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea)

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare a società del Gruppo un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

- la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad es., corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite),
- o la tenuta di analoghe condotte che causino, ad es. nelle convenzioni per scavi nelle quali è previsto un pagamento a misura, un corrispettivo dovuto allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea minore (ad es. dichiarando un lavoro quantitativamente inferiore a quello effettivamente realizzato),
- o la produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente subdole/artificiose, nell'espletamento degli adempimenti per smaltimento rifiuti ed emissioni inquinanti, che rendano necessarie bonifiche ambientali a seguito dell'inosservanza delle normative in materia,
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad es., invio di moduli DM10 artatamente non corretti),
- o la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta,



infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto alle società del Gruppo con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad es., per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).



B) Abusi di mercato

L'attività svolta dalla Società è regolamentata da apposite procedure interne di Gruppo rispondenti a quanto richiesto dalla vigente normativa e dal Decreto legislativo 231/2001.

Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto legislativo 58/1998)

Il delitto di cui all'art. 184, co. 1, Decreto legislativo 58/1998 contempla tre distinte ipotesi delittuose:

- a) divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
- **b)** divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- c) divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. tuyautage).

Tali divieti operativi riguardano i soggetti in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della qualità di componente di organi di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione, anche pubblica, di un ufficio. Per la sussistenza del fatto illecito non è necessario che l'operazione abbia generato un utile per l'autore o per un terzo. In specifico occorre inoltre notare:

- a) § 1) il riferimento ad "acquistare, vendere e alle altre operazioni" vale a includere nell'area del divieto qualunque forma di negoziazione avente ad oggetto lo strumento finanziario "interessato" dalla notizia; l'impiego degli avverbi 'direttamente o indirettamente' e della formula 'per conto proprio o di terzi' concerne per un verso ogni forma di collegamento tra il soggetto inibito e il soggetto che effettua l'operazione, mentre, dall'altro, porta all'interno dell'area del penalmente rilevante non soltanto negozi il cui riverbero economico ricade (magari indirettamente) sul soggetto inibito stesso, ma anche quelli compiuti indirettamente dall'inibito per conto di un soggetto estraneo ai divieti operativi; § 2) l'uso del gerundio «utilizzando» denota in modo marcato la valenza dell'informazione privilegiata nel processo motivazionale che presiede al compimento dell'operazione;
- b) § 1): (tipping) la condotta vietata consiste semplicemente nel comunicare ad un soggetto terzo l'informazione privilegiata: sicché integra il reato la mera comunicazione ad un terzo della notizia privilegiata. Tale condotta non è punibile, quando avviene nel «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio». Le comunicazioni interne alle aree così denominate debbono necessariamente essere considerate non tipiche ai sensi dell'art. 184, co. 1, lett. b): corrispondentemente comunicazioni che



da tali aree fluiscano verso soggetti "esterni" all'ambito lavorativo (o a quello professionale o della funzione ovvero dell'ufficio) integrano il reato; § 2) non agevole definire il valore del termine "normale", che qualifica la liceità della comunicazione. In prima approssimazione il termine "normale", essendo direttamente riferito all'attività svolta, sembrerebbe impegnare in una difficoltosa e comunque incerta valutazione in ordine al complessivo svolgimento dell'esercizio del lavoro (o della professione o della funzione o dell'ufficio) nel caso concreto parametrata a quella che avrebbe compiuto il soggetto-modello. Se si pone mente al fatto che è piuttosto il tratto della comunicazione dell'informazione a venire in considerazione, si può ritenere che il requisito della "normalità" vada riferito alla circostanza della comunicazione della notizia all'interno dell'ambito svolgimento dell'attività: sicché potrà dirsi che rientra nel normale esercizio del lavoro, ecc. la comunicazione funzionale, strumentale all'esercizio del lavoro stesso, conto tenuto della tipologia dell'attività in concreto svolta;

- → data la peculiarità delle attività dei responsabili della comunicazione e di investor relations (e più in generale di chiunque, "parlando per conto dell'emittente", entri in contatto con terzi), non deve sfuggire l'area di attenzione concernente gli incontri c.d. one to one, o anche quelli con ristretti di analisti o giornalisti specializzati. Eventuali anticipazioni di notizie privilegiate integrano il fatto punibile (nel caso che la comunicazione avvenga per colpa, ad essere integrato sarà soltanto l'illecito amministrativo), né potrebbe valere nel caso la causa di non punibilità del "normale esercizio del lavoro", posto che siffatto genere di comunicazione - generando una situazione di dislivello informativo non giustificata da esigenze funzionali professionale - non rientra nell'area della causa di esclusione della punibilità (diverso è ovviamente il caso che uno dei soggetti indicati interpelli un advisor per chiedergli una valutazione in ordine al tipo di apprezzamento che il mercato potrebbe riservare alla comunicazione di una determinata notizia al momento ancora riservata).
- c) § 1): (tuyautage) il divieto raggiunge il fatto di chi raccomanda o induce un terzo al compimento di una qualunque delle operazioni indicate sub a (acquisto, vendita, altre operazioni): ovviamente ad essere assoggettato a pena è soltanto colui che fornisce l'indicazione e non il soggetto "beneficato"; § 2) la norma sconta la circostanza che il soggetto in possesso dell'informazione privilegiata fornisca il suggerimento sulla base della notizia di cui è a conoscenza, senza tuttavia rivelare la notizia stessa al soggetto "consigliato".

Il secondo comma dell'art. 184 prevede una figura d'incriminazione, che punisce chiunque commette una delle condotte indicate sub a), b) o c) «essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose».

- § 1) la matrice di questa previsione origina dalle vicende connesse a quei fatti di terrorismo, che per la loro intrinseca gravità, sono capaci di produrre effetti rilevanti sull'andamento del mercato (i soggetti che stanno



predisponendo l'atto terroristico o stanno per dare ad esso esecuzione, sono infatti in possesso dell'informazione privilegiata, consistente appunto nell'attentato). Il dettato normativo è tuttavia suscettibile di raggiungere anche altri fatti, nei quali il presupposto dell'inibizione operativa deriva da altre situazioni d'illiceità; § 2) la formula impiegata rimanda genericamente ad «attività delittuose» non ulteriormente caratterizzate, sicché il possesso dell'informazione privilegiata potrà trarre origine dalla preparazione o dalla esecuzione di una qualsiasi condotta costitutiva di delitto. Si pensi, ad esempio, al compimento (o alla preparazione) di un reato di manipolazione del mercato, ovvero di una falsa comunicazione sociale. Il soggetto, che si appresta a fornire al mercato la falsa informazione, ovvero che ha effettuato la falsa comunicazione sociale, versa senz'altro nella fattispecie indicata dall'art. 184 co. 2 - pacifico essendo che sta preparando o ha eseguito un'attività delittuosa - e ben può, utilizzando la notizia privilegiata (consistente nella conoscenza da parte sua della non rispondenza al vero della notizia comunicata al mercato), decidere di compiere operazioni avvantaggiandosi della posizione di privilegio informativo (dislivello costituito appunto dalla circostanza che l'agente conosce lo scarto tra situazione effettiva e situazione comunicata).

Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto legislativo 58/1998)

Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-bis co. 1 e co. 2 del Decreto legislativo 58/1998 prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dal primo e dal secondo comma dell'art. 184: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico (dolo: cioè rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma). In prima approssimazione è da ritenere che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità degli illeciti amministrativi è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa). Se può non essere facile immaginare una condotta di acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per negligenza, imprudenza o imperizia, assai più agevole ipotizzare un caso colposo di tipping (si pensi a una comunicazione a terzi dell'informazione privilegiata derivante da una maldestra corrispondenza telefonica) o di tuyautage (si pensi ad un consiglio dato imprudentemente).



Una figura di illecito amministrativo del tutto autonoma (che non ha riscontro in un'omologa fattispecie penale) consiste ora nella previsione dell'art. 187 bis co. 4.

E' punito chi, «in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse» pone in essere taluna delle condotte vietate di acquisto, vendita, compimento di altre operazioni; di comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; di raccomandazione o induzione di un terzo al compimento di una operazione sulla base di informazioni privilegiate.

§ 1) le inibizioni operative qui considerate dipendono dal semplice possesso dell'informazione privilegiata, quale ne sia la fonte, la ragione della provenienza e persino le modalità dell'acquisizione (ad esempio: tanto una casuale percezione quanto il frutto di una deliberata attività volta al conseguimento della notizia): la formula legislativa concentra infatti sul possesso, non ulteriormente qualificato, il tratto costitutivo della situazione dalla quale sorgono i divieti; § 2) il criterio selettivo per la sanzionabilità sul versante amministrativo della violazione dei divieti operativi consiste nella conoscenza/conoscibilità del carattere privilegiato della informazione. Stando al dato normativo, il legislatore ha selezionato i criteri del dolo e della colpa: da un lato, impiegando il gerundio "conoscendo", ha per certo fatto riferimento ad una condizione di positiva conoscenza da parte dell'agente della natura privilegiata della notizia della quale è in possesso. Dall'altro, utilizzando la formula "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza", ha manifestamente introdotto un profilo di responsabilità a titolo colposo, pacifico essendo che, oltre all'uso del verbo ausiliario "potere", l'inserzione della formula riguardante l'"ordinaria diligenza" rende certi che si è in presenza di una fattispecie colposa.

Reato di manipolazione del mercato (art. 185 Decreto legislativo 58/1998)

Il delitto previsto dall'art. 185 Decreto legislativo 58/1998 contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

- a) diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio informativo);
- **b)** compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio manipolativo).

I fatti punibili possono essere posti in essere da chiunque. Non è richiesto che l'autore abbia di mira la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari come fine della propria condotta. Il requisito della alterazione sensibile deve essere valutato ex ante (cioè nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi irrilevante che l'alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, quindi di natura essenzialmente



probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del profilo quantitativo, rappresentato dalla natura "sensibile" della alterazione. In specifico occorre inoltre notare:

- a) § 1) per diffusione si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo; § 2) per notizia "falsa" si intende una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro;
- b) § 1) la clausola "compimento di operazioni simulate" rinvia alla effettuazione operazioni di qualunque genere di natura simulata: l'interpretazione giurisprudenziale, il termine "simulate" comprende qualunque ipotesi di simulazione (assoluta o relativa: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa). Sebbene molteplici ragioni depongano nel senso che la simulazione deve essere connotata anche da un estremo di artificiosità, la giurisprudenza prescinde da questa caratterizzazione; § 2) la nota "altri artifici" è formula di chiusura e comprende atti o comportamenti caratterizzati da una componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. In proposito si ricordi che l'artificiosità non attiene al risultato, ma al mezzo, sicché gli "artifici", di cui parla la norma, sono espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, cioè mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

<u>Illecito amministrativo di manipolazione del mercato</u> (art. 187-ter Decreto legislativo 58/1998)

L'art. 187-ter Decreto legislativo 58/1998 punisce con sanzioni amministrative distinte condotte di manipolazione del mercato:

- 1. diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di aggiotaggio c.d. informativo);
- 2. compimento di (illecito amministrativo di aggiotaggio c.d. manipolativo):
 - **a.** operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b. operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - **c.** operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;



d. altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità delle condotte qui sopra riassunte è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa).

Detto che il secondo comma dell'art. 187-ter prevede una disciplina peculiare nel caso che il fatto della diffusione sia commesso da giornalisti nello svolgimento dell'attività professionale, mette conto di segnalare che il termine "fuorvianti" (che compare in distinte descrizioni di condotte nella presente fattispecie) vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall'attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterarne il giudizio o la valutazione. Non si è in presenza di qualcosa di "difforme dal vero" (ciò che corrisponde al "falso"), bensì di una rappresentazione alterata della realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati sul versante qualitativo o su quello quantitativo: in altri termini la distorsione concerne estremi qualitativi o quantitativi.

A differenza di quanto previsto nella fattispecie penale, nell'art. 187-ter non vi è alcun richiamo alla natura "sensibile": l'assenza di un simile riferimento di carattere quantitativo potrebbe indurre a ritenere comprese nell'area dell'illecito amministrativo anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell'offerta o del prezzo dei medesimi. In via interpretativa si potrebbe invece limitare la portata della disposizione soltanto a condotte price sensitive, argomentando sul rilievo che la formula "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi – implica che i comportamenti rilevanti sono soltanto quelli concretamente idonei a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra, secondo lo schema generale indicato dall'art. 181 co. 4 dello stesso Decreto legislativo 58/1998.

Si tenga inoltre presente che alla definizione dell'idoneità dei comportamenti a costituire manipolazione di mercato finirà per contribuire in maniera determinante sul piano applicativo la regolamentazione Consob: l'art. 187-ter co. 6 demanda infatti a Consob di rendere noti "gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato".

In specifico occorre inoltre notare:

- 1. in relazione all'illecito amministrativo di aggiotaggio (c.d. informativo):
 - a) § 1) il termine "diffusione" ha il medesimo valore indicato in relazione all'ipotesi delittuosa dell'art. 185 del medesimo Decreto legislativo, sicché



per esso si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo (in questo senso l'elencazione delle forme di comunicazione di cui all'art. 187-ter è del tutto superflua e inutile); § 2) anche la formula "notizia falsa" ha il medesimo significato visto con riferimento all'art. 185 (una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro); § 3) il riferimento alle "voci" come oggetto della diffusione vietata estende l'ambito di applicabilità della norma: rientra infatti nell'area dell'illiceità ogni dato informativo, indipendentemente dalla sua fondatezza (anche i c.d. "rumors" e le dicerie); § 4 circa il valore da attribuire al termine "fuorvianti" si rinvia a quanto prima detto; § 5) la clausola "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" da un lato importa che il fatto vietato deve in qualche misura comportare la messa a disposizione di un numero indeterminato di soggetti un contenuto informativo concernente strumenti finanziari, la domanda, l'offerta o il prezzo dei medesimi (contenuto informativo direttamente presente nella diffusione della notizia o della voce, indirettamente ricavabile dal compimento delle operazioni indicate sub 2.a., 2.c., 2.d.); dall'altro il riferimento in discorso – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi (questo sembra essere il senso da attribuire all'impiego delle forme verbali "forniscano" / "siano suscettibili di fornire") - implica che i comportamenti rilevanti debbano essere caratterizzati da una concreta idoneità a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra (dato ricavabile in via sistematica dalla definizione dell'art. 181 co. 4 dello stesso Decreto legislativo, che qualifica come rilevante "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento").

- 2. in relazione all'illecito amministrativo di aggiotaggio (c.d. manipolativo):
 - a) § 1) il divieto concerne operazioni od ordini di compravendita l'illiceità dei quali deriva esclusivamente dalla idoneità degli stessi a fornire indicazioni false o fuorvianti; § 2) le caratteristiche della falsità e della "fuorvianza" vanno intese nel senso indicato in precedenza; § 3) oggetto del contenuto informativo desumibile dall'operazione è lo strumento finanziario, ovvero il prezzo, la domanda o l'offerta in ordine allo strumento stesso; § 4) in assenza di qualunque ulteriore specificazione, le operazioni o gli ordini di cui discorre la disposizione ben potrebbero essere intesi anche come operazioni od ordini per sé intrinsecamente leciti, non connotati cioè da un'ulteriore nota oggettiva di disvalore;
 - b) § 1) la condotta vietata riguarda il compimento di una specifica tipologia di operazioni o di ordini, sostanzialmente consistente nell'operare di concerto con almeno un altro soggetto; § 2) l'illiceità delle operazioni non deriva soltanto dall'agire di concerto (situazione di per sé non bastevole



ad integrare il fatto tipico), ma anche dalla circostanza che una operatività di tal genere abbia determinato la fissazione del prezzo dello strumento finanziario ad un prezzo "anomalo o artificiale". Quest'ultimo requisito della fattispecie non appare di agevole caratterizzazione, posto che vengono impiegati termini di natura qualitativa, che rinviano ad un giudizio di relazione: è tuttavia verosimile che la valutazione verrà compiuta assumendo come riferimento i prezzi medi di periodo;

- c) § 1) i comportamenti proibiti concernono l'esecuzione di operazioni od ordini di compravendita, l'illiceità dei quali consiste nelle caratteristiche intrinseche alle modalità operative impiegate: in questo senso i termini "artifizi", "inganno", "espediente" valgono a definire le caratteristiche in discorso e paiono tuttavia clausole particolarmente ampie (verosimilmente saranno fonti secondarie es. regolamento Consob a dettagliare maggiormente le tipologie dei comportamenti vietati); § 2) per la sussistenza della presente fattispecie non è espressamente richiesto che l'operazione o l'ordine abbia un contenuto informativo idoneo ad alterare la valutazione dell'investitore;
- d) § 1) la condotta vietata riguarda qualunque forma di comportamento artificioso (si tratta all'evidenza di una norma di chiusura): il riferimento alla artificiosità implica necessariamente che il comportamento abbia intrinsecamente carattere decettivo o ingannatorio; § 2) la disposizione esige per la integrazione del fatto sanzionato l'idoneità degli artifici a fornire "indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari", sicché il comportamento artificioso deve possedere un contenuto informativo capace di alterare la valutazione dell'investitore.

L'art. 187-ter co. 4 contempla una causa di giustificazione espressamente limitata alle figure d'illecito di cui ai punti 2.a e 2.b, consistente nel fatto "di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato". La scriminante – la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dall'incolpato – consiste in due distinti elementi: aver agito per motivi legittimi e l'aver rispettato prassi di mercato ammesse.

In ordine al requisito della legittimità dei motivi dell'agire, pur nella genericità della formula legislativa, si può ritenere che essa valga a designare situazioni nelle quali l'incidenza sul mercato consegua a un'operazione o una serie di operazioni caratterizzate da un significato economico lecito, unificate da motivazioni coerenti con il significato economico delle operazioni stesse.

Quanto all'estremo delle prassi di mercato ammesse, la definizione delle stesse è demandata dal sesto comma dell'art. 187-ter alla Consob, che provvederà con proprio regolamento.

Cause di non punibilità (art. 183 Decreto legislativo 58/1998)

L'art. 183 Decreto legislativo 58/1998 prevede due cause di non punibilità, che stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli illeciti (penali e amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:



- a. art. 183 co. 1: non applicabilità a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi.
- **b.** art. 183 co. 2: non applicabilità alle
 - "negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate"
 - "operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari"
 - ⇒ "che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento".

Le situazioni scriminanti sono integrate soltanto se le negoziazioni e le operazioni indicate sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza (il contenuto di tali prescrizioni è già configurato nel Regolamento (CE) n. 2273/2003, che ha introdotto precise condizioni tecniche (consistenti in limiti operativi e in adempimenti informativi).

C) Reati societari

Le attività svolte dalla Società sono regolamentate da apposite procedure interne rispondenti a quanto richiesto dalla vigente normativa e dal Decreto legislativo 231/2001.

Art. 2621 c. c.- False comunicazioni sociali

Art. 2622 c. c.- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

La nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali costituisce l'intervento di maggiore novità introdotto dalla riforma dei reati societari (Decreto legislativo 61/2002). In precedenza le tre fattispecie, dapprima previste e disciplinate dagli articoli 2621, 2622 e 2623 c.c. e poste a presidio di distinti beni giuridici, erano unitariamente accorpate nell'abrogato art. 2621, n. 1 c.c. Con la Legge 262/2005 l'art. 2623 c.c. (falso in prospetto) è stato abrogato e trasfuso nell'art. 173-bis Decreto legislativo 58/1998, norma però non richiamata dal Decreto legislativo 231/2001 fra i reati presupposto della responsabilità diretta dell'ente. I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall'art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a guerela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d'ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L'elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie



delittuose di cui all'art. 2622 c.c. è costituito dall'avere, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La falsità punibile ha ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La punibilità è estesa anche all'ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio - riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene guindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori. L'illecito amministrativo in discorso, che non genera responsabilità diretta dell'ente ai sensi del Decreto legislativo 231/2001, è punito con la sanzione pecuniaria da 10 a 100 quote e con le sanzioni della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

L'art. 2622 c.c. prevede un'ipotesi aggravata (concernente unicamente le società con azioni quotate) che sussiste quando «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori». Il quinto comma dell'art. 2622 c.c. fornisce la definizione di "grave nocumento", stabilendo che esso è integrato quando «abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

Art. 2624 c. c.- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione



Il reato in questione può configurarsi solo in capo alle Società di revisione o loro responsabili. In ogni caso, valgono le considerazioni già espresse sub artt. 2621 e 2622 c. c. Occorre tener conto del fatto che nelle ipotesi dell'art. 2624 c. c. non sono previste soglie quantitative.

Art. 2625 c. c.- Impedito controllo

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo

Art. 2626 c. c.- Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma)

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa: il che sembra precludere la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto legislativo 231/2001.

Art. 2627 c. c.- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorquando si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi di reato più grave (ad es. la truffa).



Art. 2628 c. c.- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 c.c. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

Art. 2629 c. c.- Operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione. Procedibile a querela della persona offesa (id est: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

Art. 2629-bis c. c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» Decreto legislativo 58/1998, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»).

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al Collegio Sindacale.



Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

E' opportuno segnalare i rapporti fra la presente norma incriminatrice e l'art. 136 Decreto legislativo 385/1993 (testo unico bancario), posto che – soprattutto dopo la modifica apportata a quest'ultima norma dalla Legge 262/2005 – l'ambito delle situazioni di potenziale conflitto (costitutive del presupposto dell'obbligo sanzionato dall'art. 2629 bis c.c.) si amplia notevolmente, estendendosi a tutte le operazioni fra la società e la banca, nella quale, in ipotesi, un esponente della società si trovi a rivestire la funzione di amministratore (anche se non esecutivo o privo di deleghe).

Art. 2632 c. c.- Formazione fittizia del capitale

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La sopravalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo – in presenza degli altri requisiti – la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

Art. 2633 c. c.- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile.

E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

Art. 2636 c. c.- Illecita influenza sull'assemblea

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni



non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

Art. 2637 c. c.- Aggiotaggio

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non quotate. Per questa ragione e considerando anche che la struttura della fattispecie è analoga a quella prevista dall'art. 185 Decreto legislativo 58/1998 per le società quotate, si rinvia alle considerazioni relative a tale ultima disposizione (v. supra).

Art. 2638 c. c.- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto legislativo 385/1993 (art. 134) e dal Decreto legislativo 58/1998 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione.

Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione.

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle false comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un *quid pluris* rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.



Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

D) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Trattandosi, come precisato nell'Appendice agli schemi di controllo interno, di reati non rilevanti, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciarne le fattispecie, senza descriverle.

- <u>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</u> (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- <u>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</u> (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- <u>Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto,</u> detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- <u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla</u> fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

E) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-quater del Decreto legislativo 231/2001 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Trattandosi, come precisato nell'Appendice agli schemi di controllo interno, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede – a precisare quanto segue.



Tra i reati previsti dal codice penale, in particolare, si ricordano le seguenti fattispecie:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- <u>Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato</u> (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi e l'esplosione di ordigni, ecc. In questi casi, chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

F) Reati contro la personalità individuale

Trattandosi, come precisato nell'Appendice agli schemi di controllo interno, di reati la cui rilevanza è – di per sé – marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società, ci si limita – in questa sede - ad enunciarne le fattispecie, senza descriverle.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)



- Prostituzione minorile (art 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- <u>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u> (art 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

G) Reati contro la vita e l'incolumità individuale

Nell'ambito di detta categoria di reati, assume rilevanza – ai fini del Decreto legislativo 231/2001 – esclusivamente quello concernente le "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.) che, come precisato nell'Appendice agli schemi di controllo interno, ha – di per sé – carattere marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società.

H) Reati transnazionali

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di alcuno dei reati elencati dall'art. 10 Legge 146/2006, quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

Prima di esaminare partitamente i reati di cui all'art. 10 (che vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dai reati concernenti il traffico di migranti a quelli di intralcio della giustizia), è preliminare individuare la nozione di reato transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in discorso possono costituire il presupposto per la responsabilità diretta dell'ente.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 146/06 nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'art. 3 Legge cit., secondo cui: «ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'art. 4 Legge 146/2006, che contempla una circostanza aggravante «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore



nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'art. 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva ("qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato"); il terzo requisito (definito in dottrina "transnazionalità in senso stretto") è integrato alternativamente da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini "coinvolto" e "implicato" nel primo comma dell'art. 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula "nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato", suggerisce – di fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme – un'interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio "coinvolto" (così come a "implicato") allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella del favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l'utilità, l'interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette infatti di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all'aggravante, dove il "il contributo alla commissione" del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'art. 10 Legge 146/2006 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell'ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell'ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell'ente abbia commesso uno dei reati indicati dall'art. 10 (ad esempio il riciclaggio) quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 Legge cit.: in altri e più specifici termini: che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell'art. 3 co. 1 Legge 146/2006, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'ente del carattere transnazionale del fatto.

Reati presupposto tassativamente elencati dall'art. 10 Legge 146/2006 (rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente soltanto se qualificabili come transnazionali)

associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della



partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Il più grave reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal secondo comma del medesimo art. 416 bis. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le indicazioni riportate sub art. 416.

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)

Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 291-quater D.P.R. 43/1973, rinviando all'art. 291-bis D.P.R. cit., considera fra i reati-fine dell'associazione il fatto di chi «introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a dieci chilogrammi».

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 74 D.P.R. 309/1990, richiamando l'art. 73 D.P.R. cit., include tra i reati-fine il fatto di chi «senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, sostanze stupefacenti o psicotrope».

riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il delitto di riciclaggio punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato – pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.

La condotta di "trasferimento" è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un



pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.

L'ipotesi delle "altre operazioni" è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

L'inciso "in modo da ostacolare l'identificazione" secondo un'interpretazione si riferisce esclusivamente alle "altre operazioni" e non invece alle condotte di "sostituzione" o "trasferimento", che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la identificazione. L'altra interpretazione – che sembra ora prevalente – attribuisce questa caratterizzazione a tutte le forme di condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni

Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc).

Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all'estero.

Secondo il canone interpretativo dettato dalla Corte di Cassazione, il concetto di provenienza è da intendersi in senso lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro, del bene o dell'utilità dal delitto.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale, per costante giurisprudenza, ad integrare il momento intellettivo del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte vietate.

Il reato può essere integrato attraverso la cessione di immobili in modo tale (ad esempio tramite intestazioni fiduciarie) da ostacolare la individuazione del soggetto al quale l'immobile viene ceduto in cambio di danaro o altri beni di provenienza illecita.

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il delitto in discorso punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio – impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi attagliare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

L'espressione "attività economiche e finanziarie" viene interpretata dalla giurisprudenza anch'essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di



impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Quanto all'oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) si rinvia a quanto notato sub art. 648-bis c.p.

Eguale rinvio può farsi con riguardo alla provenienza di detti beni, con l'unica avvertenza che nel caso dell'art. 648-ter c.p. la norma non contiene la specificazione "non colposo", sicché – almeno in teoria – la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo (in pratica un'eventualità del genere è men che congetturale).

Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle indicate sub art. 648-bis c.p.

Il reato può essere realizzato provvedendo l'utilizzazione di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene "illecito".

• reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 Decreto legislativo 286/1998)

Le fattispecie in discorso concernono varie ipotesi di agevolazione a fini di lucro all'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Decreto legislativo 286/1998 di persone. Si tratta di reati non facilmente congetturabili in relazione all'attività dell'ente.

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato di favoreggiamento reale consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di un delitto e non essendo concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.



Si tratta – secondo l'interpretazione della giurisprudenza – di un reato di mera condotta a forma libera, realizzabile con qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la condotta non abbia avuto esito alcuno.

I) Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo

La responsabilità dell'ente è collegata alla commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo di cui all'art. 192, comma 4, Decreto legislativo 152/2006.

Con riferimento a tale reato, la norma dispone che chiunque violi il relativo divieto è tenuto a procedere alla rimozione o smaltimento dei rifiuti e, nel caso in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del Decreto legislativo 231/2001.

J) Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

La responsabilità dell'ente è collegata alla commissione dei reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo se commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.



Allegato 2:

La Pubblica Amministrazione: criteri per la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio



La qualificazione giuridica di pubblico ufficiale, così come quella di incaricato di pubblico servizio, dipende dalla definizione normativa dettata dagli artt. 357 ("Nozione di pubblico ufficiale") e 358 ("Nozione della persona incaricata di pubblico servizio") c.p..

Il portato della riforma degli anni '90 si attesta essenzialmente su una definizione di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio" che fa leva su parametri oggettivi, condizionati, cioè, dalla tipologia dell'attività svolta dal soggetto. In altri termini, la nozione penalmente rilevante è svincolata da qualunque riferimento di carattere soggettivo, inteso come sussistenza in capo al soggetto di un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" chi esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il 2° comma si preoccupa poi di definire la sola nozione di "pubblica funzione amministrativa", presumibilmente in quanto l'individuazione dei soggetti che esercitano la "funzione legislativa" e la "funzione giudiziaria" non dà di solito luogo a particolari problemi o difficoltà.

In tale contesto, si colloca la definizione di pubblica funzione amministrativa, dettata dal secondo comma dell'art. 357 c.p., secondo la quale è "pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi", laddove per norme di diritto pubblico si intendono quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Una prima conclusione può a questo punto essere tratta: l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale dipende da una valutazione di carattere oggettivo (volta a verificare se l'attività svolta e singolarmente considerata, è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi) e di carattere funzionale (intesa a controllare se quella stessa attività si presenti nella sua concreta manifestazione come caratterizzata dalla possibilità di esercizio di taluni poteri tipici della pubblica funzione – poteri autorizzativi o certificativi – ovvero come la manifestazione o la realizzazione della volontà della pubblica amministrazione).

L'art. 358 c.p. recita: "Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Ne consegue che il "servizio", affinché possa definirsi "pubblico", deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico; tuttavia il "servizio" si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa,



autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni d'ordine" o la "prestazione di opera meramente materiale".

Alcuni criteri discretivi di massima

In tale contesto, con l'avvertenza che i criteri che si cercherà di enucleare nel prosieguo non depongono con certezza per la qualifica pubblicistica di cui si discute e con l'ulteriore *caveat* per il quale, in caso di dubbio, conviene sempre considerare i clienti/fornitori come facenti parte di tale categoria sensibile, qui di seguito si forniscono alcuni "indici" che potranno essere considerati per risolvere i casi concreti che si prospetteranno.

In particolare, sulla base di quanto illustrato nei paragrafi che precedono, si ritiene che possano essere considerati enti pubblici le seguenti strutture:

- 1. enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.);
- 2. enti istituiti e regolamentati con legge dello stato;
- 3. società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
- 4. società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
- 5. la presenza di "poteri speciali" nello statuto delle società;
- 6. società che debbono obbligatoriamente procedere alla stipulazione di contratti di fornitura di servizi attraverso il ricorso a gare d'appalto.

Mette conto ancora una volta di segnalare che, mentre nei primi tre casi la natura di pubblico ufficiale degli esponenti di tali enti è sostanzialmente certa, la presenza di uno degli altri indici non è di per sé sufficiente ad integrare tale natura, dovendo la stessa essere verificata caso per caso alla luce della disciplina complessiva.

Concessione di pubblico servizio

Nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo.

Il concessionario di pubblico servizio è pertanto chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento di potestà pubbliche al concessionario stesso.

La concessione di servizi riguarda dunque sempre un rapporto trilaterale, fra la Pubblica Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

La dottrina tradizionale ha infine individuato una molteplicità di criteri utilizzabili allo scopo di tracciare la distinzione tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi pubblici, quali:

 a) il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessione di pubblico servizio contrapposta all'attività di mera rilevanza economica svolta dall'appaltatore nell'interesse del committente pubblico;



- b) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, che si contrappone al carattere negoziale dell'appalto;
- c) il trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario, contrapposte alle prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico riconosciute all'appaltatore che non opera quale organo indiretto dell'amministrazione;
- d) l'effetto accrescitivo tipico della concessione.